Certificato Assicurativo - Tutela Legale Nucleo Familiare Facsimile rilasciato dall'Agenzia

GARANZIA VITA PRIVATA

Rischi assicurati

Con riferimento all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della Vita Privata dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi: a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato o dai di lui familiari; b) la formulazione di Denuncia - Querela quando vi segua costituzione in Parte Civile; c) controversie per danni cagionati ad altri soggetti; d) difesa penale per reato colposo; e) lavori di modifica, ampliamento ristrutturazione della dimora abituale indicata in polizza,; f) Imputazioni dolose - rimborso spese, competenze ed onorari del legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e di patteggiamento; g) Spese legali di avvocato domiciliatario per giudizi civili di valore superiore a £.10.000.000 (_5164,57). h) Controversie di lavoro: i) Contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati; 1) Contenziosi con il condominio ed i condomini.

Le altre controversie nascenti da pretese per inadempienze contrattuali, di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a £.3.000.000 (_ 2582,28).

Rischi esclusi

Ad integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante per i sinistri: a) relativi a prestazioni di recupero crediti nonché le morosità in contratti di locazione; b) derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall'Assicurato; c) relativi a reciproci rapporti fra Soci, Amministratori ed impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie; d) nei confronti di enti previdenziali ed assistenza obbligatoria; e) relativi a sinistri di inquinamento dell'ambiente.

GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

Rischi assicurati

Con riferimento all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi: a) danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati; b) danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti; c) difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione; d) pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; e) istanza di dissequestro del/i veicolo/i; f) istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente. g) Anticipo cauzione all'estero in caso di arresto; h) Rimborso spese per l'assistenza di interprete in caso di interrogatorio e/o arresto all'estero

Rischi esclusi

Ad integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non è operante: a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti; c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso; d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza.

Le condizioni di polizza precedentemente riportate sono un estratto della polizza "Tutela Legale Nucleo Familiare" n° 2004000020/W contratta dalla Società Vannucci Franco Assicurazioni con Filo diretto Assicurazioni S.p.A.

Ai fini legali vale esclusivamente il testo integrale di tale polizza, depositato presso la Società Contraente e presso la Società Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e visibile sui siti internet

www.vittoria-vannucci.it

www.coordinamentocamperisti.it

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 Codice Civile l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione": art. 7)- Gestione del sinistro, art. 9) – Recesso in caso di sinistro. Conferma inoltre di aver preso atto dell'informativa di cui all'art.10 della Legge 31 dicembre 1996 n°675 ed acconsente alle operazioni di trattamento, comunicazione e trasferimento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi degli artt. 11, 20, 22, 28 della predetta Legge da parte della Filo diretto Assicurazioni S.p.A. per le finalità di cui al punto 1 della predetta informativa.

Il presente certificato è stato rilasciato in data e contestualmente è stato incassato il premio di lire 100.000 (Euro 51.65) di cui lire 13.678 (euro 7.06) di imposte.

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello del rilascio del presente certificato e cessa alle ore 24 dopo 365 giorni senza obbligo di disdetta.

L'Assicurato ha diritto ad annullare la validità del presente certificato comunicando alla Società Vannucci Franco Assicurazioni, con lettera raccomandata ed entro 30 giorni dall'emissione dello stesso, la volontà di recedere al contratto.

Il contraente

L'Assicurato

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.

Nel caso in cui l'Assicurato sia nell'impossibilità di firmare il presente certificato, il pagamento del premio comporta, da parte dello stesso, l'accettazione delle condizioni di polizza e l'autorizzazione alle operazioni di trattamento, comunicazione e trasferimento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi degli artt. 11, 20, 22, 28 della Legge 31 dicembre 1996 n° 675 da parte della Filo diretto Assicurazioni S.p.A.; fatta salva la facoltà di recesso entro i termini sopra riportati.

